CAMERA DEI DEPUTATI N. 3337

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARABETTA

Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di incentivi fiscali agli investimenti in *start-up* innovative

Presentata il 26 ottobre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il sistema italiano dell'innovazione ha fatto grandi passi avanti nel corso dell'ultimo decennio grazie a politiche mirate e a interventi normativi adeguati adottati su iniziativa parlamentare o governativa.

Il progressivo stratificarsi di norme ha prodotto un quadro normativo completo ma, al contempo, poco omogeneo e frammentato. Anche nella fase di attuazione della disciplina si sono manifestate alcune criticità che hanno causato incertezza tra gli operatori direttamente coinvolti.

È, dunque, oggi necessario introdurre nuove disposizioni volte a sanare le incertezze presenti nella disciplina vigente, al fine di superare le oggettive difficoltà di attuazione evidenziate dai soggetti interessati e di armonizzare le politiche in materia di innovazione nel loro complesso.

L'articolo 1 della presente proposta di legge modifica l'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, allo scopo di ridefinire l'ambito e le modalità di applicazione degli incentivi all'investimento in *start-up* innovative ivi previsti, per potenziarne l'efficacia. In particolare, al comma 1, la lettera *a)* estende il beneficio della detrazione fiscale del 30 per cento sugli investimenti in *start-up* innovative effettuati dalle persone fisiche, attualmente spettante soltanto a coloro che dichiarano i redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) mediante presentazione del modello Unico, anche ai percettori di reddito di lavoro dipendente che presentano il modello 730 nonché di redditi determinati in applicazione di regimi fiscali alternativi, come il regime cosiddetto dei « minimi », e di redditi assoggettati all'imposta cedolare secca sulle locazioni o all'imposta sul *capital gain*; quest'ultima fattispecie è molto rilevante

per i soggetti con maggiore propensione all'investimento in *start-up* innovative, i quali allo stato attuale restano esclusi dall'incentivo fiscale. Essa inoltre estende alle società la possibilità di essere veicolo di investimenti indiretti in *start-up* innovative e amplia, in risposta al mercato, questa stessa possibilità agli investimenti indiretti di secondo livello, quelli cioè in cui il primo veicolo intermedio non investa direttamente in *start-up* ma lo faccia attraverso un secondo veicolo, che può essere rappresentato da altre società o organismi di investimento collettivo del risparmio.

La lettera *b)* riduce la penalizzazione in caso di cessione dell'investimento nel capitale di *start-up*, esentando le fattispecie tipiche in caso di esito favorevole dell'investimento che la natura del *venture investing* persegue, quali le cessioni totali e quelle a seguito di quotazione della società in mercati regolamentati, nonché le perdite di capitale derivanti da liquidazione della società o da procedura concorsuale.

La lettera *c)* chiarisce che gli investimenti oggetto dell'agevolazione possono essere effettuati non solo direttamente e per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o di altre società, come è attualmente previsto, ma anche con modalità indirette di secondo livello, ossia mediante società di gestione di partecipazioni (*holding*) o di patrimoni familiari (*family office*) e simili che investano a loro volta in OICR o in altre società di capitali o di persone, imputando la detrazione alla persona fisica attraverso tali veicoli di secondo livello.

La lettera *d)* estende la *ratio* della disposizione di cui alla lettera *b)* prevedendo la stessa disposizione per gli investimenti in *start-up* effettuati da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società: divengono quindi esenti dalla penalizzazione, in caso di cessione dell'investimento, in particolare, le cessioni totali del capitale, le cessioni a seguito di quotazione in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea e quelle conseguenti all'esercizio di diritti di trascinamento o all'adesione a un'offerta di riacquisto da parte della *start-up*.

La lettera *e)* comprende, tra le modalità di investimento ammesse a fruire della detrazione, gli interventi cosiddetti « quasi *equity* », quali gli strumenti finanziari partecipativi e le forme di finanziamento mediante prestiti obbligazionari a conversione obbligatoria in capitale (cosiddetti « convertendo »).

La lettera *f)* introduce due commi aggiuntivi nel citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012. Il comma 7-*ter* circoscrive l'ambito di applicazione dell'agevolazione agli investimenti che rappresentano partecipazioni di minoranza, escludendo dal beneficio le partecipazioni qualificate, anche ottenute indirettamente e nel corso del triennio: si introduce così nell'ordinamento italiano il vincolo previsto dalla disciplina degli incentivi SEIS (*Seed Enterprise Investment Scheme*) vigente nel Regno Unito, alla quale tale misura si ispira, limitando la mitigazione del rischio ai soli investitori finanziari di minoranza ed escludendola per i soci di controllo. Il comma 7-*quater* esclude dal beneficio gli investitori che siano al contempo prestatori di servizi alla *start-up* innovativa, tranne che nel caso in cui il valore dei servizi forniti non superi un ammontare determinato in rapporto all'entità dell'investimento, al fine di evitare che tali soggetti beneficino di una detrazione fiscale su investimenti fittizi successivamente recuperati mediante il pagamento di servizi.

L'articolo 2 sostituisce integralmente l'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012, al fine di ridefinire la soglia massima, la platea dei beneficiari, le modalità di accesso e le forme dell'investimento incentivato in *start-up* innovative nel limite della disciplina europea degli aiuti di Stato in regime « *de minimis* », estendendo anche a tale fattispecie, con i necessari adattamenti, la *ratio* delle disposizioni recate dall'articolo 1 della presente proposta di legge.

In particolare, il nuovo comma 1 prevede una detrazione pari al 50 per cento della somma investita, direttamente o indirettamente per il tramite di OICR o di altre società di capitali, nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative. L'incentivo si applica all'imposta sul reddito delle per-

sone fisiche, compresi i regimi fiscali agevolati come quello cosiddetto dei « minimi », alle ritenute o imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria e all'imposta cedolare secca sulle locazioni. Per la quota eventualmente eccedente il limite stabilito dal regime « *de minimis* » si applica la detrazione prevista dall'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012.

Il nuovo comma 2 prevede che l'incentivo di cui al comma 1, erogato mediante strumenti finanziari partecipativi e finanziamenti in « convertendo », sia calcolato sull'investimento effettuato all'atto del versamento per aumento di capitale futuro.

Il nuovo comma 3 eleva a 300.000 euro l'importo massimo detraibile per gli investimenti in *start-up* innovative con durata minima di tre anni; inoltre si prevede che, in caso di perdita del capitale a seguito di liquidazione o di ammissione della società a procedura concorsuale, l'investitore non decada dal beneficio.

Il nuovo comma 4 limita l'applicabilità della disposizione agli investimenti che costituiscono partecipazioni di minoranza, escludendo dal beneficio le partecipazioni qualificate, anche ottenute indirettamente e nel corso del triennio, analogamente a quanto previsto dalla disciplina inglese per gli incentivi SEIS sopra ricordata, al fine di mitigare il rischio soltanto per gli investitori finanziari di minoranza e non per i soci di controllo.

Il nuovo comma 5 esclude dal beneficio gli investitori che sono al contempo prestatori di servizi alla *start-up* innovativa, riconoscendolo soltanto nel caso in cui il corrispettivo dei servizi forniti non superi il 25 per cento dell'ammontare dell'investimento, parimenti al fine di evitare che tali soggetti beneficino di una detrazione fiscale su investimenti fittizi successivamente recuperati mediante il pagamento di servizi.

Il nuovo comma 6 disciplina, secondo il principio « *first come first served* » o sulla base delle diverse modalità stabilite di volta in volta dalla *start-up* innovativa destinataria dell'investimento, il diritto alla detrazione nei limiti della soglia prevista per gli aiuti « *de minimis* » relativamente a ciascuna *start-up*, disponendo che l'accesso a tale beneficio operi in base all'ordine temporale di sottoscrizione: è così superata l'attuale procedura di preautorizzazione, che crea alcune incongruità ed esclude dalla detrazione i soggetti che sottoscrivono nell'ambito di campagne di raccolta di capitale tramite portali telematici (*equity crowdfunding*).

L'articolo 3, infine, interviene sulle modalità di redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, disciplinate dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, stabilendo che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano definiti i criteri e le modalità attuative per l'aggiornamento dei modelli di dichiarazione, compreso il modello 730, che deve comprendere le estensioni introdotte dalla presente legge per i percettori i redditi di lavoro dipendente, per i redditi cui si applicano regimi fiscali alternativi, come il regime cosiddetto dei « minimi », nonché per i redditi soggetti all'imposta cedolare secca sulle locazioni o all'imposta sul *capital gain*, al fine di consentire la fruizione degli incentivi previsti dalla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up *innovative)*

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche » sono sostituite dalle seguenti: « dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, anche se applicata tramite sostituto d'imposta, dalle ritenute o imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, dall'imposta cedolare secca sulle locazioni e dall'imposta lorda sui redditi determinata in applicazione di qualsiasi regime tributario alternativo »;

2) le parole: « che investano prevalentemente in *start-up* innovative » sono sostituite dalle seguenti: « o di altre società i quali investano prevalentemente in *start-up* innovative, o per il tramite di società che a loro volta investano in organismi di investimento collettivo del risparmio o in altre società i quali investano prevalentemente in *start-up* innovative »;

b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvi i casi di trasferimento dell'intero capitale sociale, di cessione successiva a quotazione in mercati regolamentati o piattaforme di negoziazione italiani o di altri Stati dell'Unione europea, di cessione per effetto di diritti di trascinamento esercitati da parte di terzi ovvero di riacquisto di una classe di quote o di azioni da parte della società emittente. La decadenza dal beneficio non opera in caso di perdita del capitale investito a se-

guito di liquidazione della società o di ammissione della medesima società a procedura concorsuale »;

c) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o per il tramite di società che a loro volta investano in organismi di investimento collettivo del risparmio o in altre società i quali investano prevalentemente in *start-up* innovative »;

d) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvi i casi di cessione a terzi dell'intero capitale sociale della *start-up* destinataria dell'investimento, di cessione successiva a quotazione in mercati regolamentati o piattaforme di negoziazione italiani o di altri Stati dell'Unione europea, di cessione per effetto di diritti di trascinamento previsti dallo statuto ovvero di riacquisto di una classe di quote o di azioni da parte della società emittente »;

e) al comma 7-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della determinazione del periodo d'imposta di riferimento, l'investimento tramite strumenti finanziari partecipativi o nella forma del finanziamento mediante prestiti obbligazionari a conversione obbligatoria in capitale, non rimborsabili, tramite scrittura privata, si intende effettuato alla data del versamento della somma investita con indicazione, nella causale del pagamento, della locuzione: "In conto aumento di capitale" e con imputazione al patrimonio netto della società beneficiaria »;

f) dopo il comma 7-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 7-*ter*. Gli investimenti di cui al comma 7-*bis* non possono determinare l'acquisizione di una partecipazione qualificata nella *start-up* innovativa destinataria dell'investimento da parte del contribuente, né l'attribuzione a esso di facoltà o diritti maggiori di quelli previsti per una partecipazione qualificata, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato. Qualora il contribuente, anche per effetto di più acquisti successivi nell'arco di un triennio, venga a detenere una partecipazione qualificata o ad acquisire diritti assimilabili, decade dal beneficio e ha l'obbligo di re-

stituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

7-quater. I benefìci di cui al presente articolo non spettano qualora il contribuente o la società che sottoscrive l'investimento o altri soggetti a essi riconducibili siano anche prestatori di servizi a pagamento in favore della *start-up* innovativa destinataria dell'investimento, anche in forma indiretta o mediante soggetti collegati, per un valore dei servizi resi superiore al 25 per cento della somma investita. Nel caso in cui il corrispettivo per la prestazione di servizi superi, nel corso del triennio successivo all'investimento, il valore indicato al primo periodo, il contribuente decade dal beneficio e ha l'obbligo di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali ».

Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 29-*bis *del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi in regime* « de minimis » *all'investimento in* start-up *innovative)*

1. L'articolo 29-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente:

« Art. 29-*bis*. – *(Incentivi in regime* "de minimis" *all'investimento* in start-up *innovative) – 1*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, anche se applicata tramite sostituto d'imposta, dalle ritenute o imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, dall'imposta cedolare secca sulle locazioni e dall'imposta lorda determinata in applicazione di qualsiasi regime fiscale alternativo si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative, direttamente ovvero indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società i quali investano prevalentemente in *start-up* innovative, o per il tramite di società che a

loro volta investano in organismi di investimento collettivo del risparmio o in altre società i quali investano prevalentemente in *start-up* innovative. Sulla quota dell'investimento di cui al primo periodo che eccede il limite massimo ammissibile ai sensi del regime "*de minimis*" si applica la detrazione di cui all'articolo 29, commi 1, 7 e 7-*bis*.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica per investimenti nel capitale sociale delle sole *start-up* innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. Ai fini della determinazione del periodo d'imposta di riferimento, l'investimento tramite strumenti finanziari partecipativi o mediante prestiti obbligazionari a conversione obbligatoria in capitale, non rimborsabile, tramite scrittura privata, si intende effettuato alla data del versamento della somma investita con indicazione, nella causale del pagamento, della locuzione: "In conto aumento di capitale" e con imputazione al patrimonio netto della società beneficiaria. La detrazione è concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, sugli aiuti "*de minimis*" e, per la durata della loro efficacia, delle deroghe previste per fronteggiare l'emergenza del COVID-19.

3. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvi i casi di trasferimento dell'intero capitale sociale, di cessione per effetto di diritti di trascinamento da parte di terzi, di cessione successiva a quotazione in mercati regolamentati o piattaforme di negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione europea ovvero di riacquisto di una classe di quote o di azioni da parte della società emittente. La decadenza dal beneficio non opera in caso di perdita del capitale investito a seguito di liquidazione della società o di ammissione della medesima società a pro-

cedura concorsuale. La detrazione di cui al presente comma è concessa in via prioritaria rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 e fino all'ammontare previsto dal primo periodo. Sulla quota di investimento che eccede il limite di cui al primo periodo, è concessa esclusivamente la detrazione di cui all'articolo 29, ai sensi dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea, del 18 dicembre 2013, sugli aiuti "*de minimis*" e delle deroghe, anche temporanee, previste.

4. Gli investimenti di cui al comma 1 non possono determinare l'acquisizione di una partecipazione qualificata da parte del contribuente nella *start-up* innovativa destinataria dell'investimento, né l'attribuzione ad esso di facoltà o diritti maggiori di quelli previsti per una partecipazione qualificata, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato. Qualora il contribuente, anche per effetto di più acquisti successivi nell'arco di un triennio, venga a detenere una partecipazione qualificata o ad acquisire diritti assimilabili, decade dal beneficio di cui al comma 1 e ha l'obbligo di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

5. La detrazione di cui al comma 1 non spetta qualora il contribuente o la società che sottoscrive l'investimento o altri soggetti a essi riconducibili siano anche prestatori di servizi a pagamento in favore della *start-up* innovativa destinataria dell'investimento, anche in forma indiretta o mediante soggetti collegati, per un valore dei servizi prestati superiore al 25 per cento della somma investita. Nel caso in cui il corrispettivo per la prestazione di servizi superi, nel corso del triennio successivo all'investimento, il valore di cui al primo periodo, il contribuente decade dal beneficio di cui al citato comma 1 e ha l'obbligo di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

6. Salvo quanto diversamente disposto dalla *start-up* innovativa con propria deliberazione assembleare, nel caso di investimenti effettuati attraverso aumenti di capitale ovvero sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi o finanziamenti mediante prestiti obbligazionari a conversione

obbligatoria in capitale, non rimborsabili, in qualsiasi forma realizzati, anche mediante raccolta di capitali di rischio tramite i portali *on line* di cui all'articolo 30, il cui importo complessivo sia superiore al valore massimo agevolabile ai sensi del regime "*de minimis*", il diritto alla detrazione di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto agli investitori secondo il principio di priorità temporale dell'investimento, nell'ordine risultante dalla data di ricezione del versamento da parte della società ».

Art. 3.

(Aggiornamento dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi)

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiornati i modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, approvati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, compresa l'estensione dei citati incentivi fiscali ai percettori di redditi di lavoro dipendente dichiarati con il modello 730, ai redditi determinati in applicazione di regimi fiscali alternativi nonché ai redditi soggetti all'imposta cedolare secca sulle locazioni o alle ritenute o imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

18PDL0164660